



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05653 DEL DEP. PELLICINI (res. n. 519 del 29 luglio 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulle criticità connesse alle scoperture di organico che si registrano presso l'Ufficio del giudice di pace di Busto Arsizio, afferenti tanto al personale di magistratura quanto al personale amministrativo, ed ai riflessi che tale situazione sta producendo sul servizio erogato all'utenza.

In proposito va innanzitutto puntualizzato che l'assegnazione dei giudici onorari alle sedi di servizio esula dalle attribuzioni del Ministero della giustizia, essendo appannaggio esclusivo del Consiglio superiore della magistratura in quanto corollario del principio costituzionale che consacra l'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine giudiziario.

Ciò non toglie però che il Governo per quanto di competenza di questo Dicastero è intervenuto in maniera incisiva per potenziare gli uffici del giudice di pace del Paese.

Innanzitutto, è stata varata un'importante riforma funzionale a disciplinare il trattamento del cosiddetto contingente ad esaurimento della magistratura onoraria. Si è così posto rimedio ad una ingiusta disparità di trattamento nei confronti di personale che svolge da tempo una funzione di notevole importanza all'interno degli uffici giudiziari, al contempo rispondendo ad una pertinente procedura di infrazione.

Peraltro, l'impostazione data alla riforma ha condotto ad un aumento degli esclusivisti, a tutto vantaggio del servizio Giustizia grazie al correlato aumento del numero di udienze che questi potranno svolgere.

In secondo luogo, è stata ridotta la durata del tirocinio previsto per i giudici onorari di pace dalla riforma Orlando. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con legge 23 gennaio 2025, n. 4 ha infatti previsto che i magistrati nominati fino al 31 dicembre 2026 debbano rimanere assegnati presso l'Ufficio del processo soltanto per 6 mesi, anziché per 24 mesi.

Non serve rimarcare che si tratta di una modifica volta proprio ad accelerare le procedure di assegnazione dei nuovi giudici di pace, in modo da fornire risposta alla domanda di efficientamento del servizio Giustizia proveniente dal territorio.

Nello specifico, preme rimarcare che la normativa di settore della magistratura onoraria - che trova nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la sua disciplina organica - in seguito alle revisioni della disciplina introdotte dopo il 2017 e, in particolare, a quella apportata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 629) aveva previsto lo svolgimento di tre distinte procedure valutative da svolgersi con cadenza annuale nel triennio dal 2022 al 2024, indette con delibera del Consiglio superiore della magistratura e rivolte al personale che possedeva determinati requisiti, ossia quelli indicati nel comma 3 della norma citata, finalizzate alla conferma a domanda dei magistrati onorari di lungo corso.

Esse hanno riguardato i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.116 del 2017, avessero maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

Si è creata dunque la nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati, con la previsione di un trattamento economico differenziato in funzione della opzione esercitata sullo svolgimento delle funzioni onorarie, e cioè in via esclusiva o non esclusiva.

Ebbene, con l'ultimo intervento normativo appena richiamato, che reca *“Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria”*, sono state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 116/2017, nonché l'eventuale indizione di una nuova procedura di conferma per i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse oppure per aver rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma.

L'intervento realizza, infatti, una revisione complessiva del regime giuridico, con significativi miglioramenti del trattamento sia retributivo, che previdenziale ed assistenziale per i magistrati onorari, regolando sia il rapporto di lavoro di coloro che abbiano optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria sia di coloro che non abbiano esercitato tale opzione.

A tale organica rimodulazione del rapporto di lavoro ha poi fatto seguito un adeguamento della struttura ministeriale, realizzato con il decreto ministeriale 14 maggio 2025, che ha istituito un ufficio dirigenziale non generale presso l'Ufficio del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Tale articolazione sarà dunque specificamente deputata alla gestione dello *status* giuridico ed economico del personale della magistratura onoraria, occupandosi di tutti gli incombenzi connessi alla gestione del rapporto di lavoro dei magistrati onorari, nonché delle procedure attinenti alle questioni di carattere organizzativo ad essi relative.

Quanto, poi, alla consistenza delle piante organiche dei magistrati onorari, la suddetta legge 234/2021 (art. 1, comma 630), nelle more della conclusione delle procedure valutative per la conferma dei magistrati onorari in servizio, ha stabilito che la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari sia fissata in complessive 6 mila unità, riducendo in modo significativo la dotazione di 8 mila unità complessive precedentemente prevista, con inevitabili ricadute negative sul funzionamento degli uffici di giudice di pace e quindi sull'efficienza del servizio da essi erogato.

Questo è il quadro, peraltro, in cui si sarebbe andata ad inserire la riforma Cartabia sull'aumento delle competenze dei giudici di pace se questo Governo non fosse tempestivamente intervenuto, con il decreto-legge dell'agosto scorso, per disporre il differimento della sua entrata in vigore.

A questo proposito non serve rammentare che il momento che stiamo attraversando è cruciale e che occorre trovare soluzioni capaci di traguardare, entro giugno 2026, il raggiungimento degli obiettivi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il differimento si è inserito dunque nel novero delle misure assunte allo scopo di porre tutti gli attori nella condizione migliore per assicurare il raggiungimento di quegli obiettivi, sfruttando ogni risorsa disponibile.

Ma la visione di questo Governo va ben oltre tale scadenza, volendosi avviare presto una complessa opera di rideterminazione della dotazione organica e dei circondari di GOP e VPO e così preparare al meglio l'assetto organizzativo in vista del detto aumento di competenze.

Molto si è fatto, quindi, ma molto occorre ancora fare; e a questo il Dicastero sta cominciando a lavorare, in uno alla revisione organica della disciplina concernente il rapporto di lavoro delle nuove leve della magistratura onoraria.

Venendo, infine, al tema degli organici del personale amministrativo presso l'Ufficio cui l'atto parlamentare si riferisce, non può che rimarcarsi ancora una volta l'imponente attività di reclutamento che l'Amministrazione ha avviato a livello nazionale e che ha consentito, nel solo arco temporale 2022-2025, di realizzare un piano assunzionale senza precedenti.

Nel periodo del Governo Meloni, infatti, le assunzioni ordinarie sono state pari a circa 3.000 unità, cui vanno aggiunti i reclutamenti di personale PNRR a tempo determinato, pari ad oltre 7.000 unità.

Ora, pur vero che l'Ufficio del giudice di pace di Busto Arsizio registra attualmente una percentuale di scopertura effettiva pari al 56%, va considerato altresì che nell'ultimo anno sono state già indette due procedure di interpello, una per

l'applicazione endo-distrettuale ex art. 20 dell'Accordo per la mobilità del 15 luglio 2020 di una unità di assistente giudiziario ed un'altra, bandita a livello nazionale, per l'acquisizione della disponibilità all'assegnazione temporanea di 5 unità di personale amministrativo.

Ad oggi non sono pervenute domande utili e si è potuto disporre soltanto il trasferimento a domanda di una unità con profilo di assistente giudiziario.

Ciò detto, quanto poi alle prospettive assunzionali future si consideri che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027 prevede l'assunzione di ben 16.330 unità complessive a beneficio di tutti gli uffici giudiziari.

In tale contesto, oltre a nuove procedure di reclutamento appena avviate o di prossimo avvio (come la procedura indetta da ultimo il 30 luglio u.s. per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato), si darà luogo anche a numerose procedure di scorrimento di graduatorie in corso di validità.

Si conferma, pertanto, il prioritario impegno di quest'Amministrazione a lavorare per migliorare l'efficienza del servizio Giustizia, avviando ogni possibile iniziativa che vada nella direzione del rafforzamento degli organici presso tutti gli uffici giudiziari del Paese, sia attraverso interventi mirati sulla mobilità temporanea che mediante politiche assunzionali programmate.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)